PROTOCOLLO D'INTESA

IL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

visto

- il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181 con il quale sono state attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le competenze statali in materia di turismo e la Legge 24 novembre 2006 n. 286 che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo;

- il Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005, relativo alla riforma dell'ENIT - Ente Nazionale Italiano per il Turismo, convertito nella Legge n. 80 del 14 maggio 2005 e il DPR n. 207 del 6 aprile 2006, che stabilisce il regolamento relativo alla disciplina e all'organizzazione dell'Agenzia Nazionale del Turismo – ENIT e istituisce l'Osservatorio Nazionale del Turismo presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

- la Convenzione MAE-MAP-ENIT del 7 luglio 2004;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni;

considerato che

- il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli Affari Esteri intendono rafforzare la cooperazione per la promozione del turismo quale fattore di sviluppo economico;

- il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero degli Affari Esteri perseguono l'obiettivo di incrementare i flussi turistici verso l'Italia e gli investimenti diretti esteri da e verso l'Italia nel settore turistico;

convengono quanto segue

Articolo 1
(Finalità)

1. Il presente Protocollo è volto a facilitare la più ampia collaborazione tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero degli Affari Esteri (di seguito denominati le "Parti"), allo scopo di definire congiuntamente, attivando anche gli opportuni raccordi con gli altri attori istituzionali e privati, le strategie per promuovere l'Italia come destinazione turistica, di favorire l'immagine del *brand* Italia, di sostenere l'articolazione delle tipologie dell'offerta turistica nazionale e di incentivare gli investimenti esteri nel settore del turismo.

2. In tale quadro, le Parti riconoscono che una strategia promozionale turistica si fonda anche su azioni volte all'internazionalizzazione delle imprese del comparto turistico italiano ed alla messa in atto di politiche di attrazione degli investimenti diretti esteri.

Articolo 2
(Strategia per lo sviluppo del turismo)

1. Le Parti intendono condividere l'impostazione strategica nazionale della promozione dell'Italia come destinazione turistica, anche al fine di fornire un quadro di riferimento alle Autonomie Territoriali, Enti ed Agenzie attivi nella promozione turistica all'estero, nonché agli operatori nazionali ed associazioni del comparto turistico.

2. Tale strategia coordinata potrà essere valorizzata, in particolare:

- nell'ambito del Comitato Politiche Turistiche presso la Presidenza del Consiglio;
- nei riguardi delle Regioni;
- in sinergia con eventuali attività correlate di altri Dicasteri.

3. L'elaborazione di iniziative sarà sostenuta dalla collaborazione con gli altri attori istituzionali e sarà fondata sull'analisi della domanda attuale e potenziale, sulla individuazione di nuovi mercati di turismo in ingresso e sulla rilevazione delle criticità delle diverse offerte turistiche. A tal fine le Parti concordano di avvalersi:

- della rete diplomatico-consolare e degli Istituti di Cultura, valorizzando i rapporti annuali "Focus Paese" elaborati congiuntamente dalle Ambasciate e dagli uffici ENIT ove presenti, nel quadro della rinnovata attenzione delle sedi diplomatiche al turismo quale componente essenziale dell'economia italiana;

- dell'attività di indagine dell'Osservatorio Turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio. A tale proposito il Ministero degli Affari Esteri è invitato alle riunioni del Comitato direttivo dell'Osservatorio.

Articolo 3

(Collaborazione negli interventi promozionali)

Ai fini della strategia di cui all'Art. 2, le Parti si impegnano a:

- definire un programma operativo, su grandi tematiche nonché su singole iniziative, di promozione del turismo verso l'Italia, avvalendosi anche della rete diplomatico-consolare e degli Istituti di Cultura;

- realizzare congiuntamente progetti e missioni all'estero, aperti anche all'adesione delle Regioni e degli altri enti con competenza sul turismo, al fine di potenziare l'attrattività turistica italiana, in collaborazione con l'ENIT e con la rete diplomatico - consolare.

Articolo 4

(Collaborazione negli ambiti internazionali)

Le Parti concordano altresì di rafforzare il ruolo dell'Italia nei fori internazionali del turismo e in particolare di:

- consolidare l'azione di concertazione della posizione italiana nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Turismo e degli organi specializzati dell'OCSE;

- individuare opportunità di interesse nazionale nell'ambito dell'Unione Europea, anche riguardo a disponibilità finanziarie comunitarie.

Articolo 5

(Sostegno agli investimenti diretti esteri da e verso l'Italia nel settore turistico)

Le Parti si impegnano a favorire la circolazione tempestiva delle informazioni relative alle opportunità nel settore turistico di investimenti italiani diretti all'estero e di investimenti esteri in Italia. In particolare, il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, funzionalmente con le Regioni e con le opportune collaborazioni con altre Amministrazioni, individuerà gli strumenti per facilitare gli aspetti procedurali/amministrativi connessi alla realizzazione di investimenti esteri finalizzati al settore turistico.

Articolo 6
(Collaborazione operativa)

Allo scopo di rafforzare la collaborazione operativa è stabilito quanto segue:

- le Parti concordano di sviluppare l'attività promozionale turistica con particolare riferimento alle tipologie riportate nell'Allegato al presente Protocollo;

- le Parti valorizzeranno la rete diplomatico-consolare e degli Istituti di Cultura e promuoveranno altresì il raccordo con le competenti Amministrazioni ed enti nazionali, regionali e locali, scambiandosi anche ogni utile informazione ed analisi ai fini di una riflessione sull'aggiornamento della rete estera dell'Agenzia Nazionale del Turismo – ENIT.

- le Parti valutano la possibilità di un reciproco scambio di funzionari.

Articolo 7
(Durata)

Il presente Protocollo si intende valido a tempo indeterminato, fatte salve le revisioni concordate tra le Parti.